



# COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA (Provincia di Campobasso)

(Codice fiscale: 82004330708 – Partita IVA: 00213100704 – telefax: 0875/968790 – cap.:86036)

Prot.n. 2803

Montenero di Bisaccia, li 18 marzo 2011

## ORDINANZA SINDACALE N. 11 del 18 marzo 2011 CHIUSURA TEMPORANEA Via MASSANGIOLI 21 e 22 marzo c.a

### IL SINDACO

**VISTA** la comunicazione della ditta Gentile Costruzione Srl con la quale fa richiesta di chiusura al traffico di Via Massangioli per le giornate del 21 e 22 marzo c.a. a causa dei lavori straordinari per il rifacimento di un fabbricato in catasto al foglio n. 56 particelle n. 1869 e 1870 di proprietà Toscano Roberta con permesso di costruire n. 05/04/2008 del 03 maggio 2010;

**CONSIDERATO** che per poter realizzare i sopracitati lavori si rende necessario ed indispensabile, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, disporre la sospensione temporanea della circolazione veicolare e nonché la sosta dell'intero tratto di strada di via Massangioli;

**RITENUTO** l'opportunità di procedere alla chiusura temporanea al passaggio ed alla sosta degli autoveicoli;

**RITENUTO** che il tratto di strada di via Ugo Foscolo per le due giornate può essere adibita a doppio senso di circolazione;

**RILEVATO** che l'art. 54, Il comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti;

**VISTO** l'art. 7 del Codice della Strada – decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 2002;

**VISTO** il regolamento d'esecuzione e d'attuazione del nuovo codice della strada;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

### ORDINA

1. di sospendere, per le giornate del 21 e 22 marzo c.a la circolazione e la sosta di mezzi o veicoli di ogni genere e tipo dell'intero tratto di strada di Via Massangioli;
2. via Ugo Foscolo, per le due giornate su-citate, il doppio senso di circolazione;
3. sarà cura della ditta esecutrice dei lavori provvedere a:
  - a. coprire, lungo la strada di cui al punto precedente, la segnaletica indispensabile, al fine di evitare di dare indicazioni errate agli automobilisti;
  - b. transennare il tratto di strada descritta nonché segnalare l'interdizione al traffico veicolare mediante apposita segnaletica prevista dal codice della strada, con modalità visibile anche in ore notturne con lampade adeguate;
  - c. garantire, ai residenti lungo la strada interdetta, l'uscita ed il rientro dalle proprie abitazione e dai garages;
4. il comando di Polizia Municipale ed il comando della locale stazione dei carabinieri, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza che entra immediatamente in vigore;
5. per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 6 del codice della strada.

### DISPONE

Contro la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise nel termine di 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. È ammesso, inoltre, ricorso gerarchico davanti al Prefetto, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento.



IL SINDACO

avv. Nicola TRAVAGLINI